

# TI\_GERICHTE 11.2012.53 vom 14. Oktober 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-10-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2012.53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.53)

FR: TI\_GERICHTE 11.2012.53 du 14 octobre 2014

IT: TI\_GERICHTE 11.2012.53 del 14 ottobre 2014

## Regeste

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e contributi alimentari per la moglie e per i figli

## Erwägungen

### E. 1

CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in materia di divorzio sono appellabili perciò entro 30 giorni dalla notificazione (311 cpv. 1 CPC). Qualora verta esclusivamente sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, nondimeno, l'appello è ricevibile soltanto se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto la decisione del Pretore è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 25 aprile 2012 . Il valore litigioso inoltre raggiunge agevolmente la soglia di fr. 10 000.–. Introdotto il 25 maggio 2012, l'appello principale è pertanto ricevibile. La risposta a un appello diretto contro una sentenza emessa con la procedura ordinaria va presentata a sua volta entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Nella risposta la controparte può appellare in via incidentale (art. 313 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico l'invito a formulare osservazioni all'appello è stato notificato a AO 1 il 20 giugno 2012, ma il termine per le osservazioni è rimasto sospeso in virtù delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) ed è scaduto il 21 agosto 2012. Inoltrato quello stesso giorno (dichiarazione dell'avv. \_\_\_\_\_ del 21 agosto 2012, agli atti), l'allegato di risposta e di appello incidentale è anch'esso tempestivo.

### E. 2

L'appellante principale allega al proprio memoriale documenti nuovi: una nota d'onorario 25 maggio 2012 per le prestazioni fornite dal suo patrocinatore dal 12 maggio 2011 (presentazione della domanda di gratuito patrocinio) al 9 maggio 2012, un contratto quadro di credito ipotecario del 5 ottobre 2010 (doc. C), un contratto di lavoro a tempo determinato per gli Istituti \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ del 28 marzo 2012 (doc. D) e un conteggio di stipendio del 25 aprile 2012 (doc. E). In pendenza di appello inoltre essa ha fatto pervenire lettere del 12 luglio 2013 e del 2 settembre 2013, un messaggio di posta elettronica del 17 settembre 2013 del notaio \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e altre sue lettere del 3 ottobre e del 6 dicembre 2013. AO 1 produce da parte sua con l'appello incidentale una propria lettera del 9 settembre 2013 e in pendenza di procedura ha trasmesso a questa Camera un'altra lettera del 21 ottobre 2013, come pure due messaggi di posta elettronica del 29 settembre e del 13 ottobre 2013. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC) . Nella fattispecie i documenti in rassegna non potevano essere sottoposti al Pretore e, salvo il contratto quadro del 5 ottobre 2010 esibito dall'appellante principale

(doc. C), sono pertanto ricevibili.

### **E. 3**

L'attore chiede di dichiarare l'appello – almeno in parte – irricevibile, facendo valere che per ampi stralci l'allegato è la mera riproduzione del memoriale conclusivo. In realtà non si ravvisano estremi del genere. L'art. 311 cpv. 1 CPC dispone che un appello dev'essere scritto e motivato. Se si esaurisce nella copia pressoché testuale di un comparsa di primo grado, esso è inammissibile (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1; RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c). In concreto l'appello non si riduce a una mera riproduzione del memoriale conclusivo, seppure alcuni passaggi dei due allegati coincidano. In particolare la convenuta si confronta criticamente con la motivazione del Pretore sia sulla liquidazione del regime dei beni, rievocando la movimentazione dei conti bancari del marito ed esponendo le ragioni per cui occorrerebbe reintegrare determinati beni negli averi di lui, sia sull'entità dei contributi alimentari per i figli. Sotto questo profilo nulla osta dunque a un esame dell'appello principale nel merito.

### **E. 3.2**

e 4; Deschenaux/Steinauer/ Bad-deley , Les effets du mariage, 2<sup>a</sup> edizione , pag. 484 n. 1025 e pag. 485 n. 1025f; I CCA, sentenza inc. 11.2010.99 del 3 settembre 2013, consid. 7). Non rientrano, per converso, nella liquidazione del regime matrimoniale le polizze di cui il contraente non può più disporre, ad esempio per avvenuta cessione a terzi o in seguito alla firma di una clausola beneficiaria irrevocabile (RtiD I-2005 pag. 775 consid. 2b). Nel caso specifico l'appartenenza delle due polizze alla massa degli acquisti è incontestata. Pacifico è inoltre che i diritti erano costituiti in pegno – come ammortamento (indiretto) – a favore del \_\_\_\_\_. In circostanze del genere, non risultando alcuna clausola irrevocabile, con l'avvenuta vendita, il 28 giugno 2013, dell'abitazione coniugale e il conseguente incarico al notaio rogante di estinguere eventuali debiti ipotecari (rogito di compravendita, punto 2), le parti hanno potuto ridisporre liberamente delle due polizze impegnate fino ad allora. Nulla più ostava dunque alla suddivisione a metà del loro valore di riscatto, come ha stabilito il Pretore. Nella misura in cui fosse ammissibile, al proposito l'appello incidentale si rivelerebbe quindi – come l'appello principale – privo di consistenza.

### **E. 4**

Litigiosi rimangono, nell'attuale sede, il contributo alimentare per i figli, subordinatamente per la convenuta, la liquidazione del regime dei beni e la trattenuta di stipendio. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò posto, ai fini del giudizio le controversie relative allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). I. Sulla liquidazione del regime dei beni

### **E. 5**

Il Pretore ha attribuito alla convenuta un diritto d'abitazione sulla proprietà per piani di \_\_\_\_\_ fino al 30 dicembre 2022 (maggiore età di N \_\_\_\_\_), ritenendo preponderanti gli interessi dei tre figli comuni al mantenimento della loro situazione logistica. A AO 1 egli ha riconosciuto, in contropartita, una spettanza di fr. 59 800.– integrata poi nel calcolo delle reciproche pretese in liquidazione del regime dei beni (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). a) L'interessata contesta che il diritto d'abitazione debba essere oneroso, rilevando di essere (stata) comproprietaria dell'abitazione coniugale, di

essersene vista imputare il valore locativo dopo la separazione e di avere integralmente assunto tutte le spese, a cominciare dagli interessi ipotecari, dai premi assicurativi, dai costi comuni e dall'ammortamento. A sostegno della sua tesi essa richiama una sentenza del 20 giugno 2008 in cui questa Camera aveva fissato come indennità per un simile diritto l'importo equivalente al carico ipotecario sostenuto dall'altro coniuge (inc. 11.2004.20). Indennità che però – essa prosegue – nel suo caso non si giustifica, poiché tale onere ricade(va) già su di lei. b) Nel caso specifico le parti non hanno impugnato il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata con cui il Pretore ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il diritto d'abitazione sulla proprietà per piani n. \_\_\_\_\_ al passaggio in giudicato del divorzio. Se non che, il 28 giugno 2013 gli ex coniugi hanno venduto l'immobile e il 1° luglio 2013 il notaio, d'accordo la beneficiaria, ha fatto cancellare la servitù. Nelle circostanze descritte rimane da stabilire se per il lasso di tempo intercorso dal passaggio in giudicato del noto dispositivo (il 4 giugno 2012, come il Pretore ha comunicato il 25 settembre 2012 al Tribunale cantonale delle assicurazioni per quanto riguarda il “secondo pilastro”) fino alla vendita del fondo (1° luglio 2013) l'attore abbia diritto a un'indennità. c) L'art. 121 cpv. 3 CC, applicabile anche alle comproprietà fra coniugi ( BÜCHLER in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung , 2<sup>a</sup> edizione, n. 24 ad art. 121 CC ), stabilisce che qualora l'abitazione familiare appartenga a una parte soltanto, il giudice può attribuire all'altra parte un diritto d'abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento. Per commisurare tale indennizzo fa stato, oltre al valore venale del diritto, l'insieme delle circostanze, compreso il dovere di solidarietà postmatrimoniale, l'interesse dei figli, la capacità finanziaria dell'avente diritto, quella del proprietario dell'immobile, il tenore di vita sostenuto dai coniugi e la necessità effettiva dell'alloggio (FF 1996 I 107; I CCA, sentenza inc. 11.2004.20 del 20 giugno 2005, consid. 4b con rinvii; Blaser/Kohler-Vaudaux , Le sort du logement de la famille et du logement commun en cas de désunion, in: FamPra .ch 2009 pag. 351). Di regola il valore venale o quello locativo costituiscono il punto di partenza, ma al tempo stesso anche il limite superiore per fissare l'indennizzo, senza dimenticare l'entità dell'eventuale onere ipotecario ( BÜCHLER , op. cit. n. 24 ad art. 121 CC). d) Nella fattispecie non vi è ragione perché AO 1 dovesse concedere un diritto d'abitazione gratuito. Da un lato egli non se ne è visto imputare il valore nel calcolo di un eventuale contributo di mantenimento (inesistente), dall'altro il fatto che la convenuta abbia assunto tutti gli oneri inerenti all'abitazione ancora non giustifica di rifiutare al marito qualsiasi indennizzo. Che l'appellante principale abbia pagato gli interessi ipotecari è una circostanza di cui il Pretore ha tenuto conto, deducendo il relativo onere dal valore locativo stimato dal perito. Per quel che riguarda le spese di manutenzione e condominiali, esse sarebbero in ogni caso ricadute sull'interessata, chi fruisce di un diritto di abitazione esclusivo – come la convenuta – dovendo sopportare i costi della manutenzione ordinaria (art. 778 cpv. 1 CC). E siccome nel caso specifico il perito ha stimato il valore locativo in fr. 22 017.– annui, pari a fr. 1834.75 mensili (referto 13 dicembre 2010 dell'arch. \_\_\_\_\_), dedotti oneri ipotecari per fr. 918.15 mensili, il valore del diritto d'abitazione in favore della convenuta ammonta a fr. 458.30 mensili (fr. 916.60 : 2), ossia a fr. 5958.– per 13 mesi. In tale misura va adattata la valutazione del Pretore, superata dagli eventi che si sono prodotti dopo la decisione di lui.

## **E. 6**

Il Pretore ha reintegrato negli acquisti del marito, ordinando un conguaglio di fr. 15 000.– in favore della convenuta, una somma di fr. 30 000.– che AO 1 aveva trasferito senza il consenso della moglie a R\_\_\_\_\_, madre della sua attuale consorte. Egli ha respinto

invece le altre richieste della convenuta volte a reintegrare ulteriori prelievi eseguiti da AO 1 dai propri conti bancari nel periodo precedente la separazione (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). a) L'appellante principale lamenta la mancata reintegrazione di complessivi fr. 60 050.– con interessi negli acquisti del marito. Ribadisce che costui ha prelevato da conti bancari a lui intestati presso il \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_, occultandoli, almeno fr. 90 100.–. Tempi e modi, a ridosso della separazione, come pure l'intensità delle operazioni, con ripetuti prelievi anche di oltre 10 000.– in pochi giorni (riscossione di fr. 24 900.– in quattro mesi, dal luglio al novembre del 2006, dal conto n. \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_ e di fr. 58 200.–, dal 4 aprile 2005 al 13 luglio 2006, dal conto n. \_\_\_\_\_ presso il \_\_\_\_\_), attesterebbero la volontà di compromettere i diritti di partecipazione di lei. Essa rivendica pertanto la metà delle citate somme (fr. 45 050.–) in aggiunta ai fr. 15 000.– già riconosciuti dal Pretore, chiedendo altresì di attribuirle un importo di fr. 6000.– che le era stato versato dall'Assicurazione Invalidità per i suoi figli A \_\_\_\_\_ e L \_\_\_\_\_ a complemento della rendita AI del loro padre R \_\_\_\_\_ e che essa avrebbe girato all'attore. b) I principi che disciplinano una liquidazione del regime ordinario dei beni sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 in fine). Al riguardo basti rammentare che, salvo prova del contrario, tutti i beni di un coniuge si presumono acquisti (art. 200 cpv. 3 CC) e che in costanza di matrimonio ogni coniuge è libero di disporre dei propri acquisti (art. 201 cpv. 1 CC), fermo restando che vanno reintegrate nei medesimi le liberalità elargite dal coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime senza il consenso dell'altro, eccettuati i regali d'uso, così come le alienazioni fatte con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro all'aumento (art. 208 cpv. 1 CC). Il coniuge che pretende la reintegrazione di beni negli acquisti dell'altro deve dimostrare non solo che il relativo bene è appartenuto all'altro coniuge in un determinato momento, ma anche quale sia stata la relativa destinazione (sentenza del Tribunale federale 5A\_714/2009 del 16 dicembre 2009, consid. 4.2 con rinvio a DTF 118 II 29 consid. 3). Tale norma non prevede invece di reintegrare negli acquisti di un coniuge un determinato bene per il solo fatto che nel passato quel bene abbia fatto parte degli acquisti (I CCA, sentenza inc. 11.2013.30 del 3 luglio 2014, consid. 3b con riferimenti). Sotto il profilo dell'art. 208 CC, in sintesi, l'uso di acquisti contrario ai doveri del matrimonio non fa nascere – per ciò solo – un diritto al compenso (DTF 118 II 29 consid. 3b). c) In concreto è pacifico che in passato l'attore possedesse il denaro indicato dall'appellante (osservazioni all'appello, pag. 6). Alla convenuta incombeva dimostrare nondimeno che fine quel denaro abbia fatto. Per una reintegrazione a norma dell'art. 208 cpv. 1 n. 1 CC il coniuge in questione deve invero avere elargito liberalità a terzi. Neppure l'appellante adombra tuttavia un'eventualità siffatta se non per l'importo di fr. 30 000.– accertato dal Pretore. Quanto all'ipotesi di reintegrazione per alienazioni compiute con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro all'aumento (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC), la circostanza che i prelievi contestati siano avvenuti in buona parte “a ridosso” della presentazione dell'istanza a tutela dell'unione coniugale (ma in realtà nel corso dell'anno e mezzo precedente e in parte anche in seguito) ancora non basta per dimostrare che il marito abbia inteso sminuire la partecipazione della moglie all'aumento. Intanto l'attore doveva pur sempre sopperire al fabbisogno di una famiglia di cinque persone. Inoltre egli ha giustificato l'esistenza, prima del matrimonio, di almeno fr. 93 992.50 (beni propri: art. 198 n. 2 CC) che risultavano dalla documentazione bancaria a suo tempo chiesta in edizione. Senza dimenticare che un consumo eccessivo di acquisti ancora non integra gli estremi di un'alienazione patrimoniale nel senso dell'art. 208 CC (sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 maggio 2003,

consid. 2.2 con riferimento a DTF 118 II 30 consid. 4b). Al riguardo l'appello è destinato così all'insuccesso. d) Sulla richiesta della convenuta intesa a ottenere il rimborso di fr. 6000.– versati al marito attingendo a prestazioni AI destinate ai figli A\_\_\_\_\_ e L\_\_\_\_\_ il Pretore non si è espresso. Dall'estratto conto prodotto a sostegno della pretesa (doc. 5), tuttavia, nulla è dato di desumere né sull'esatta provenienza del denaro né sulla causale del bonifico. Anche volendo supporre che la moglie abbia corrisposto denaro di sua spettanza al marito, si ignora quindi a che titolo il versamento sia avvenuto e – soprattutto – se e quando la somma sarebbe stata da restituire. Certo, una donazione non si presume, ma ciò non dispensa il richiedente dal dimostrare almeno l'obbligo di rimborso (DTF 83 II 210 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4A\_12/2013 del 27 giugno 2013, consid. 2.1 con riferimenti; v. anche Higi in: Zürcher Kommentar, edizione 2003, n. 127 ad art. 312 CO). E nel caso in esame la convenuta non ha comprovato alcunché. Deve sopportare pertanto le conseguenze legate a tale mancanza (I CCA, sentenza inc. 11.2011.169 del 15 ottobre 2013, consid. 2b).

## **E. 7**

Sempre per quel che attiene alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha accolto la rivendicazione dell'attore, il quale chiedeva di conguagliare un importo di complessivi fr. 2110.–, di cui fr. 1610.– per quanto da lui pagato senza obbligo il 29 gennaio 2007 “per gli interessi ipotecari e la polizza data in pegno per la casa” e fr. 500.– per la metà del valore residuo di una \_\_\_\_\_. a) In merito al conguaglio delle spese per l'abitazione, l'appellante principale afferma che, sebbene eseguito nel gennaio del 2007 quando le parti si erano già separate, in realtà il pagamento si riferisce a oneri ipotecari e di ammortamento indiretto per il periodo anteriore alla separazione, avvenuta nel dicembre 2006, e di conseguenza a una spesa affrontata per il mantenimento della famiglia durante la vita in comune. Quanto al valore della citata automobile, se per un verso il Pretore l'ha effettivamente stimato in fr. 1000.–, per altro verso egli non avrebbe tenuto conto dei costi di riparazione necessari (fr. 4800.–). Sul tema per di più – conclude l'interessata – si è già pronunciata la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello in una sentenza del 22 aprile 2009 (inc. 16.2009.39). b) Nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. B) l'attore era stato obbligato a versare alla convenuta contributi alimentari dal 1° agosto 2006 con i quali AP 1 avrebbe pagato anche gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale (sentenza del 1° febbraio 2008, pag. 5 e pag. 9 a metà). L'appellante principale asserisce che il versamento di fr. 1610.– da parte di AO 1 per interessi ipotecari (doc. HHH, foglio 22; i rimanenti fr. 500.– riguardano la citata \_\_\_\_\_) si riferisce ai tempi in cui i coniugi vivevano ancora insieme. Sta di fatto che l'obbligo contributivo del marito fissato dal Pretore decorreva già dal 1° agosto 2006, seppure la separazione sia intervenuta nel dicembre di quell'anno (i coniugi erano stati autorizzati cautelatamente dal Pretore a vivere separati dal 21 dicembre 2006) e non risulta che il pagamento di fr. 1610.– eseguito da AO 1 il 29 gennaio 2007 si riferisse a interessi ipotecari scaduti anteriormente al 1° agosto 2006. Né l'appellante principale dimostra che – per avventura – il marito abbia compensato quel pagamento deducendolo dal contributo di mantenimento (fr. 2540.– mensili: sentenza citata del 1° febbraio 2008, consid. 3.6). In circostanze del genere l'importo in esame è quindi stato correttamente considerato dal Pretore nella liquidazione del regime dei beni. c) In merito alla vettura \_\_\_\_\_, la sentenza citata del 22 aprile 2009 (concernente una rivendicazione di proprietà sul veicolo in seguito a pignoramento) non accenna né al valore dell'automobile né a un'avvenuta liquidazione del bene. Per di più il perito \_\_\_\_\_ ha inequivocabilmente chiarito nella sua delucidazione

del 17 marzo 2011 che il valore venale del mezzo, stimato in fr. 1000.–, già teneva conto della necessità di riparazioni. Su questo punto l'argomentazione dell'interessata si rivela ai limiti del pretesto.

#### **E. 8**

Il Pretore ha disposto il riparto a metà fra i coniugi di tutti i diritti sgorganti dalle polizze di “terzo pilastro” a essi intestate e facenti parte dei loro acquisti. L'appellante principale non si oppone alla suddivisione della polizza \_\_\_\_\_ né del conto di previdenza n. \_\_\_\_\_ presso il \_\_\_\_\_ intestati all'attore. Contesta di dover spartire la propria polizza di previdenza presso la \_\_\_\_\_ (n. \_\_\_\_\_) siccome impegnata presso il \_\_\_\_\_ in garanzia del debito ipotecario gravante l'(ex) abitazione coniugale. Non potendo essa più disporre di tale polizza, quest'ultima andava esclusa così dalla liquidazione del regime dei beni. a) L'attore riconosce che nella liquidazione del regime matrimoniale non rientrano le polizze di cui un contraente non può disporre. Eccepisce però che la sua polizza \_\_\_\_\_ era vincolata anch'essa alla stregua di ammortamento indiretto in favore del creditore ipotecario \_\_\_\_\_. Come quella della convenuta – egli soggiunge nell'appello incidentale – anche la sua, data ugualmente in pegno, andava esclusa perciò dallo scioglimento del regime dei beni. Il problema è che tale conclusione andava previamente sottoposta al Pretore, mentre in prima sede l'attore non si è mai opposto alla suddivisione del valore della polizza. Nuova, la conclusione si dimostra così irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Abbondanzialmente giovi ad ogni modo rilevare quanto segue. b) Trattandosi – come nella fattispecie – di assicurazioni private sulla vita, l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC riguardante le prestazioni di istituti di previdenza in favore del personale, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale – considerate acquisti di un coniuge – non si applica, sicché la determinazione della massa di appartenenza segue i principi della surrogazione patrimoniale (art. 197 cpv. 2 n. 5 CC; DTF 137 III 339 consid. 2.1.1 con riferimenti; RtiD I-2005 pag. 775 consid. 2b; I CCA, sentenza inc. 11.2008.102 del 30 luglio 2010, consid. 3s). Simili polizze vanno liquidate così nel quadro dello scioglimento del regime dei beni, attribuendo il loro valore di riscatto o il loro valore equivalente (“valore di trasferimento” giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 o valore di liquidazione convenzionale) alla massa di beni che ha finanziato i premi (DTF 137 III 339 consid.

#### **E. 9**

In ultima analisi, e in riforma del giudizio impugnato, l'attore dovrà dunque versare alla convenuta, in liquidazione del regime dei beni, la somma di complessivi fr. 6932.–: fr. 15 000.– a titolo di reintegrazione (consid. 6), meno fr. 5958.– di indennità per il diritto d'abitazione (consid. 5), meno i citati fr. 2110.– (consid. 7). Per il resto la sentenza del Pretore merita conferma. II. Sul contributo alimentare per i figli

#### **E. 10**

Relativamente ai contributi alimentari per i figli, giovi richiamare anzitutto la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui un genitore che, tenuto a versare contributi di mantenimento per un figlio, si è risposato, può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, non la garanzia di quello della sua intera seconda famiglia. Dandosi più figli, va rispettata inoltre l'uguaglianza di trattamento fra i medesimi (DTF 137 III 59). Il fabbisogno del nuovo coniuge, in altri termini, non entra in linea di conto. Se mai entrano in considerazione i redditi di lui, ove

egli sia chiamato – eccezionalmente (alle condizioni cumulative enunciate nella sentenza del Tribunale federale 5A\_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2) – ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli nati dal primo matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Questa Camera ha già avuto modo di applicare tali principi nell'ambito di azioni tendenti alla modifica di decisioni di divorzio (RtiD I-2013 pag. 714, I-2014 pag. 737 n. 6c con riferimento alle sentenze del Tribunale federale 5A\_902/2012 e 5D\_192/2012 del 13 ottobre 2013). Non v'è motivo tuttavia per cui essi non debbano fare stato anche in azioni di divorzio come tali.

#### **E. 11**

Circa i redditi di AO 1, questi ha comunicato il 21 ottobre 2013 e il 25 marzo 2014 alla Camera che il suo stipendio è stato ridotto del 2.2% e che dal gennaio del 2014 gli è stata soppressa anche l'indennità per economia domestica di fr. 157.70 mensili. Egli chiede così che si tenga conto di tali diminuzioni di salario. Nuova, la richiesta è nondimeno ammissibile, poiché si fonda su fatti nuovi che non era possibile addurre davanti al primo giudice (art. 317 cpv. 2 CPC). Ora, il taglio del 2% (e non del 2.2%) applicato nella fattispecie riguardava il solo 2013 (v. art. 1 del decreto legislativo del 20 dicembre 2012 concernente l'introduzione di un contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato [FU 103-104/2012 pag. 1038]). Ai fini del giudizio è quindi superato dagli eventi, giacché fino al passaggio in giudicato dei dispositivi che in una sentenza di divorzio fissano i contributi alimentari per moglie e figli il mantenimento dell'una e degli altri continua a essere disciplinato – per principio – da quanto ha deciso l'autorità a protezione dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3 CC) o da quanto il giudice del divorzio ha decretato in via cautelare (art. 276 cpv. 1 e 2 CPC; RtiD I- 2006 pag. 669 n. 34c). La soppressione dell'indennità per economia domestica è invece definitiva ([www.ti.ch/risorse-umane](http://www.ti.ch/risorse-umane)). Il reddito dell'attore che il primo giudice ha accertato in fr. 8920.– mensili va quindi ricondotto a fr. 8762.30 netti mensili.

#### **E. 12**

L'appellante principale assevera che il fabbisogno minimo di AO 1, calcolato dal Pretore in fr. 3255.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 365.10, assicurazione complementare LCA fr. 39.90, pasti fuori casa fr. 180.–, abbonamento “arcobaleno” di 5 zone fr. 120.–, imposte fr. 100.–) è troppo elevato, poiché egli vive con un'altra donna e le spese vengono suddivise a metà. Eccessivo essa definisce il costo dell'alloggio di fr. 2500.– mensili per una coppia con un figlio unico, soprattutto se confrontata al costo di fr. 1760.– mensili a lei riconosciuto, pur avendo essa l'affidamento di cinque figli. La spesa nel fabbisogno minimo di AO 1 andrebbe diminuita pertanto a fr. 1000.–, analogamente a quanto deciso nella procedura a tutela dell'unione coniugale (fr. 1100.– mensili). L'appellante principale contesta anche le spese di trasferta di fr. 120.– mensili inserite nel fabbisogno minimo di AO 1, non comprovate e in ogni modo da ridurre, poiché da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ basterebbe un abbonamento di 4 zone dal costo di fr. 90.– mensili, come pure l'indennità per pasti fuori casa di fr. 180.– mensili, non comprovati. Infine l'interessata chiede di stralciare dal fabbisogno minimo dell'attore il premio dell'assicurazione complementare LCA fr. 39.90 mensili, a lei non riconosciuta e comunque sia non giustificata alla luce della situazione economica in cui versa il debitore. a) Come detto, il 10 dicembre 2012 AO 1 ha sposato D\_\_\_\_\_, ma la circostanza non incide ai fini del giudizio, poiché – si è spiegato (consid. 10) – un debitore alimentare che si risposa può invocare solo la garanzia

del minimo esistenziale limitato alla sua persona. Decisivo è quindi il minimo esistenziale del solo attore calcolato secondo i principi del diritto esecutivo. Trattandosi di un debitore sposato, esso consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito e il premio della cassa malati (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della locazione dell'abitazione comune, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre solo – ma è estranea alla fattispecie – qualora il convivente non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto). b) In concreto non si disconosce che una spesa di fr. 2500.– mensili per l'alloggio coniugale può apparire elevata, ma non bisogna dimenticare che la quota di un terzo della locazione effettiva va inclusa nel fabbisogno in denaro del figlio Le \_\_\_\_\_ (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 13 in alto), di modo che la spesa per il solo marito si riduce a fr. 833.35 mensili (fr. 2500.– meno un terzo, diviso due), comprensivi delle spese accessorie. Si tratta di una cifra ragionevole, che non v'è motivo di ridurre ulteriormente. c) Quanto agli oneri di trasferta, dal 1° dicembre 2012 AO 1 risiede ad \_\_\_\_\_. Per raggiungere \_\_\_\_\_ con i mezzi pubblici egli necessita di un abbonamento “arcobaleno” di 4 zone, come ammette anche l'appellante principale. Nel fabbisogno minimo gli va riconosciuta quindi una spesa di fr. 96.– mensili (\_\_\_\_\_). d) Relativamente ai pasti fuori casa, la convenuta non nega che l'attore abiti a circa 30 km dal posto di lavoro. Come egli possa, in simili condizioni, rientrare a casa per il pranzo la convenuta non indica. A ragione il Pretore ha compreso quindi nel fabbisogno minimo di AO 1 un'indennità di fr. 11.– giornalieri per una media di 21.7 giorni lavorativi mensili, come prevede la tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.39 del 13 dicembre 2004, consid. 4d), tolto il periodo trimestrale delle vacanze scolastiche, l'attore esercitando la professione di insegnante (sentenza impugnata, pag. 11). Ci si potrebbe domandare se l'attore benefici davvero di tre mesi di vacanze scolastiche, come gli studenti, ma l'indennità di fr. 180.– mensili non è appellata da AO 1, sicché la questione non dev'essere approfondita. e) Ciò premesso, il fabbisogno minimo dell'attore limitato alla sua persona si compone della metà del minimo esistenziale di base per un debitore sposato (fr. 850.– mensili), della metà del costo dell'alloggio coniugale (fr. 833.35 mensili, già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del figlio Le \_\_\_\_\_), del premio della cassa malati obbligatoria (fr. 365.10 mensili), delle spese di trasferta indispensabili per raggiungere il posto di lavoro (fr. 96.– mensili) e dell'indennità per pasti fuori casa (fr. 180.– mensili), onde un totale di fr. 2324.45 mensili. Non possono essere considerati invece nel minimo esistenziale del diritto esecutivo il premio per la copertura complementare dell'assicurazione malattia secondo la LCA di fr. 39.90 mensili, facoltativa, né le imposte di fr. 100.– mensili (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). In condizioni del genere rimangono all'attore fr. 6437.85 mensili per sopperire al mantenimento dei figli.

### **E. 13**

Quanto ai propri redditi AP 1 contesta le entrate di fr. 3035.– mensili a lei imputate dal Pretore, che, accertata la sua formazione di assistente di cura e di operatrice sociale con sicura collocabilità sul mercato del lavoro, l'ha ritenuta in grado di realizzare un guadagno

analogo a quello conseguito sino alla fine di agosto 2011 lavorando a tempo parziale con un tasso d'occupazione fra il 60% e il 75%. L'interessata obietta di aver dovuto disdire il contratto che la legava alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per il 31 agosto 2011 a causa di problemi di salute e di essere rimasta in seguito senza attività, alla ricerca di un impiego al 70%, riscuotendo indennità giornaliera di disoccupazione di fr. 122.50 lordi sulla base di un guadagno assicurato di fr. 3324.– mensili. Dopo di che essa ricorda di avere trovato un impiego a tempo determinato al 50% per la Città di \_\_\_\_\_, guadagnando fr. 1650.– mensili, impiego tuttavia che è giunto a scadenza il 31 dicembre 2013. Essa sostiene infine di non poter lavorare oltre il 50%, soffrendo di una dolorosa fibromialgia. a) Nella fattispecie è pacifico che dopo la separazione di fatto, intervenuta nel dicembre del 2006, la convenuta ha cominciato il 1° agosto 2007 un'attività lavorativa a tempo parziale come assistente di cura, prima per la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e poi, dall'agosto del 2008, per la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dove ha lavorato con un tasso d'occupazione variante dal 60% all'80%. L'interessata allega – in poche righe – di aver dovuto smettere quell'attività per motivi di salute, ma il direttore della casa per anziani, \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_, ha dichiarato che la disdetta è stata motivata con difficoltà sorte tra lei e il caposettore (deposizione del 20 giugno 2011: verbali, pag. 2). Senza dimenticare che gli asseriti problemi di salute non hanno impedito alla convenuta di iscriversi ai ruoli della disoccupazione per un impiego al 70%. b) Quanto agli invocati problemi che non consentirebbero all'interessata di svolgere un'attività lavorativa oltre il 50%, l'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone – di regola – l'esecuzione di un rapporto specialistico (RtiD I-2014 pag. 736, consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi a medio termine ( Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 4ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Nessun referto specialistico consta essere tuttavia stato assunto, quantunque l'interessata avesse annunciato l'intenzione di chiedere una perizia. Ne segue che la capacità lucrativa di fr. 3025.– mensili netti accertata dal Pretore sfugge alla critica. A maggior ragione ove si pensi che la convenuta ha una doppia formazione professionale: come assistente di cura e come operatrice sociale, ciò che rende il suo profilo raro (deposizione di \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_: loc. cit., pag. 2). Senza dimenticare che essa continua a rivendicare nel fabbisogno in denaro dei figli la necessità di un aiuto domestico (per fr. 1600.– mensili) in misura equivalente a quella di cui disponeva nel giugno del 2011 quando lavorava al 75% (interrogatorio formale: verbale del 20 giugno 2011, risposte n. 2 e 10).

#### **E. 14**

Per quel che attiene al fabbisogno minimo dell'appellante principale, il Pretore lo ha determinato in fr. 2975.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 855.– [interessi passivi fr. 918.15, spese condominiali fr. 300.–, ammortamento fr. 541.90, per complessivi fr. 1760.–, dedotte le quote comprese nei fabbisogni in denaro di Lu \_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_ e N \_\_\_\_\_], premio della cassa malati fr. 468.75, spese di trasferta fr. 200.–, imposte di fr. 100.–). L'interessata non contesta tale cifra né pretende che il suo fabbisogno minimo sia mutato dopo la vendita dell'appartamento a \_\_\_\_\_. Ciò significa che, con un reddito di fr. 3035.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2975.– mensili, essa ha un margine disponibile di fr. 60.– mensili (come ha rilevato il Pretore: sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). Può quindi sovvenire al proprio mantenimento, ma con un agio tanto esiguo non è in grado di finanziare il fabbisogno in denaro dei figli.

### **E. 15**

Il Pretore ha accertato anche il reddito (fr. 3370.– mensili) e il fabbisogno minimo (fr. 3225.– mensili) della seconda moglie dell'attore (sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). Conformemente alla giurisprudenza più aggiornata, tuttavia, tali elementi non sono di rilievo per il giudizio (sopra, consid. 10), né la convenuta pretende che in concreto sussistano le premesse cumulative – cui si è accennato dianzi (considerando 10) – perché D\_\_\_\_\_, estranea alla causa, possa essere chiamata, per avventura, ad assistere economicamente il marito nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli nati dal primo matrimonio. Invano la convenuta critica perciò il reddito e il fabbisogno minimo di lei.

### **E. 16**

Per quanto si riferisce al fabbisogno in denaro di Lu\_\_\_\_\_, Li\_\_\_\_\_ e N\_\_\_\_\_, il Pretore lo ha stimato in fr. 1405.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1590.– mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi, sulla base della tabella 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. L'appellante principale chiede di attribuire loro l'intero margine disponibile del padre, da lei calcolato in fr. 6170.– mensili, avendo essa rinunciato a contributi di mantenimento per sé. In subordine essa chiede di fissare il fabbisogno in denaro dei figli in fr. 1715.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 2005.– mensili fino alla maggiore età o al termine degli studi, assegni familiari non compresi. a) Il solo fatto che l'appellante principale abbia rinunciato a contributi alimentari ancora non significa che l'attore possa essere condannato a erogare contributi per i figli più elevati dei rispettivi fabbisogni in denaro. Da una richiesta siffatta va subito sgombrato il campo. Non a torto l'interessata rimprovera al Pretore invece di avere dedotto dai fabbisogni in denaro dei figli il costo dell'alloggio pur avendo decurtato il proprio fabbisogno minimo delle relative quote. Dal costo effettivo dell'alloggio a carico della madre affidataria (fr. 1760.– mensili non contestati: sentenza impugnata, pag. 11) la quota di un terzo va inserita perciò nel fabbisogno in denaro di Lu\_\_\_\_\_ (fr. 586.65 mensili), la quota di un quarto nel fabbisogno in denaro di Li\_\_\_\_\_ (fr. 440.– mensili) e la quota di un quinto nel fabbisogno in denaro di N\_\_\_\_\_ (fr. 352.– mensili). Dopo la maggiore età (o una volta terminato il percorso scolastico o professionale) di Lu\_\_\_\_\_ la quota del costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno in denaro di Li\_\_\_\_\_ passa a un terzo e quella nel fabbisogno in denaro di N\_\_\_\_\_ a un quarto. Dopo la maggiore età (o una volta terminato il percorso scolastico o professionale) di Li\_\_\_\_\_ fino alla maggiore età (o fino al termine del percorso scolastico o professionale) di N\_\_\_\_\_ la quota del costo dell'alloggio da inserire nel fabbisogno in denaro di quest'ultimo passa a un terzo. b) Per quanto riguarda l'aiuto domestico, la spesa effettiva si sostituisce nel fabbisogno in denaro dei figli – come il costo dell'alloggio – alla posta per cura e educazione prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Il Pretore ha riconosciuto nella fattispecie un costo di fr. 1200.– mensili complessivi, che ha ripartito nel fabbisogno in denaro dei figli in ragione di un terzo ciascuno (sentenza impugnata, pag. 12 in alto). L'appellante principale chiede di portare la voce di spesa a fr. 530.– mensili nel fabbisogno in denaro di ogni figlio (fr. 1600.– mensili complessivi, come essa ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio formale). Il Pretore ha ridotto la pretesa a fr. 1200.– “per tenere conto che l'aiuto domestico si occupa verosimilmente anche di compiti legati ai figli non comuni, sia del fatto che crescendo i figli acquisteranno naturalmente indipendenza” (sentenza impugnata, loc. cit.). La

convenuta oppone nel proprio memoriale che l'importo da lei dichiarato (fr. 530.– mensili per ogni figlio comune) non comprende alcun aiuto domestico per i due figli nati dal precedente matrimonio, entrambi ormai maggiorenni (L\_\_\_\_\_ frequenta l'Università a \_\_\_\_\_). Non si confronta nemmeno di scorcio però con il secondo argomento del Pretore, stando al quale la cura e l'educazione di figli che passano a una successiva fascia d'età (come Li\_\_\_\_\_, passata nel frattempo dalla seconda alla terza fascia, e N\_\_\_\_\_, passato dalla prima alla seconda) diviene meno onerosa, sicché la cifra di fr. 400.– mensili stimata dal Pretore costituisce una media. Tale motivazione appare pertinente, ove appena si considerino i valori statistici decrescenti previsti dalle tabelle annue correlate alle note raccomandazioni. E quando un giudizio impugnato sia sorretto – come in concreto – da più motivazioni indipendenti (o alternative o sussidiarie), un appellante deve dimostrare che ciascuna di esse è contraria al diritto (cfr. DTF 138 I 100 consid. 4.1.4 con richiami). Non sufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello principale si rivela finanche irricevibile.

#### **E. 17**

In definitiva il fabbisogno in denaro dei tre figli comuni va definito come segue, fermo restando ch'esso non va più fissato solo fino alla maggiore età, ma fino al termine dell'eventuale – e successivo – percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 401). A tal fine occorre dipartirsi dalla situazione attuale, che vede tutti e tre i figli comuni a carico dell'attore, oltre al figlio avuto dalla seconda moglie (il quale ha diritto di essere trattato come gli altri). Per conformarsi alla giurisprudenza federale appena citata occorre distinguere nondimeno il caso in cui alla maggiore età (28 febbraio 2016) il figlio Lu\_\_\_\_\_ abbia terminato il suo percorso scolastico o professionale dal caso in cui alla maggiore età egli sia ancora in formazione. La convenuta da parte sua ha un margine disponibile di appena fr. 60.– mensili, che dovrà in ogni modo devolvere ai figli comuni, cui AO 1 non è in grado – come si vedrà senza indugio – di assicurare il pieno fabbisogno in denaro finché avrà quattro figli a carico. a) Quattro figli a carico (fino al momento in cui Lu\_\_\_\_\_ avrà raggiunto la maggiore età o avrà terminato la formazione) Fabbisogno in denaro di Lu\_\_\_\_\_ : fr. 2176.65 mensili (fr. 1675.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 586.65 e la posta per cura e educazione di fr. 200.– con quella di fr. 400.–); Fabbisogno in denaro di Li\_\_\_\_\_ : fr. 2030.– mensili (fr. 1675.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 440.– e la posta per cura e educazione di fr. 200.– con quella di fr. 400.–); Fabbisogno in denaro di N\_\_\_\_\_ : fr. 1627.– mensili fino al 12° compleanno (fr. 1515.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 310.– con quello di fr. 352.– mensili e la posta per cura e educazione di fr. 330.– con quella di fr. 400.–), fr. 1942.– mensili in seguito (fr. 1675.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 285.– con quello di fr. 352.– mensili e la posta per cura e educazione di fr. 200.– con quella di fr. 400.–); Dedotti gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate raccomandazioni (fr. 200.– mensili fino ai 16 anni, fr. 250.– mensili in seguito: art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2), come esige la più recente giurisprudenza (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2), tali fabbisogni risultano i seguenti: – Lu\_\_\_\_\_ : fr. 1925.– mensili (arrotondati); – Li\_\_\_\_\_ : fr. 1830.– mensili fino al 16° compleanno, fr. 1780.– mensili dopo di allora; – N\_\_\_\_\_ : fr. 1425.– mensili (arrotondati) fino al 12° compleanno, fr. 1740.– mensili (arrotondati) fino al 16° compleanno. b) Tre figli a carico (dal momento in cui Lu\_\_\_\_\_ sarà maggiorenne o avrà terminato la formazione) Fabbisogno in denaro di Lii\_\_\_\_\_ : fr. 2276.65 mensili (fr. 1870.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 315.– con quello di fr. 586.65 e la posta per

cura e educazione di fr. 265.– con quella di fr. 400.–); Fabbisogno in denaro di N\_\_\_\_\_ : fr. 1805.– mensili fino al 12° compleanno (fr. 1695.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 335.– con quello di fr. 440.– mensili e la posta per cura e educazione di fr. 395.– con quella di fr. 400.–), fr. 2130.– mensili in seguito (fr. 1870.–, sostituiti il costo dell'alloggio di fr. 315.– con quello di fr. 440.– mensili e la posta per cura e educazione di fr. 265.– con quella di fr. 400.–); Dedotti gli assegni familiari compresi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate raccomandazioni, tali fabbisogni risultano i seguenti: – Li\_\_\_\_\_ : fr. 2075.– mensili (arrotondati) fino al 16° compleanno, fr. 2025.– mensili (arrotondati) dopo di allora; – N\_\_\_\_\_ : fr. 1605.– mensili (arrotondati) fino al 12° compleanno, fr. 1930.– mensili (arrotondati) fino al 16° compleanno. c) I fabbisogni in denaro che precedono tengono conto della situazione fino alla maggiore età di Li\_\_\_\_\_ (8 aprile 2019), ma possono rimanere invariati fino ai 12 anni di Le\_\_\_\_\_ (il 21 settembre 2019) se alla maggiore età Li\_\_\_\_\_ sarà ancora in formazione. Dopo di allora occorrerebbe distinguere una volta ancora – come per Lu\_\_\_\_\_ – il caso in cui alla maggiore età la figlia abbia terminato il suo percorso scolastico o professionale dal caso in cui alla maggiore età essa sia ancora in formazione. La prognosi è tuttavia aleatoria, non potendosi prevedere oggi se dopo la maggiore età Lu\_\_\_\_\_, che attualmente frequenta il liceo (attestato del 29 agosto 2013 rilasciato dal Liceo cantonale di \_\_\_\_\_, nel fascicolo processuale di appello), sarà ancora in formazione. Nel 2019 occorrerà pertanto, in caso di mancato accordo fra genitori, verificare quanti figli comuni l'attore abbia ancora a carico (tutti e tre, due o uno soltanto) e far adeguare la sentenza di divorzio al nuovo stato di fatto come si presenterà allora (art. 134 cpv. 3 seconda frase CC). d) Per quel che è di Le\_\_\_\_\_, il Pretore ne ha stabilito il fabbisogno in denaro in fr. 1470.– mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1375.– fino al 12° compleanno e in fr. 1575.– mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi (sentenza impugnata, pag. 12 a metà). In tali importi non figura tuttavia il costo dell'alloggio. Il fabbisogno in denaro fino al 12° compleanno deve quindi essere rettificato in fr. 2306.35 mensili (fr. 1935.–, sostituito il costo dell'alloggio di fr. 370.– con quello di fr. 833.35 e dedotto il 20% della posta per cura e educazione [fr. 92.–, ovvero il 20% di fr. 460.–] che la madre presta in natura, esercitando un'attività lucrativa all'80%), mentre il fabbisogno in denaro prima del 6° compleanno è superato dagli eventi (per principio i contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio cominciano a decorrere solo con il passaggio in giudicato della sentenza medesima: sopra, consid. 11). Tolto l'assegno familiare, il fabbisogno in denaro di Le\_\_\_\_\_ fino al 12° compleanno (21 settembre 2019) risulta così di fr. 2105.– mensili (arrotondati).

### **E. 18**

Rimane da definire quanto l'attore può corrispondere ai figli comuni, tenuto conto della sua disponibilità (fr. 6437.85 mensili: sopra, consid. 12e), senza dimenticare che Le\_\_\_\_\_, nato dalla seconda moglie, va trattato dall'attore come i figli comuni. a) Dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino alla maggiore età di Lu\_\_\_\_\_ (28 febbraio 2016) Fabbisogni in denaro complessivi di Lu\_\_\_\_\_, Li\_\_\_\_\_, N\_\_\_\_\_ e Le\_\_\_\_\_ : fr. 1925.– + fr. 1830.– + fr. 1425.– + fr. 2105.– = fr. 7285.– mensili Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili Contributo alimentare per Lu\_\_\_\_\_ : fr. 1925.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1700.– mensili (arrotondati) Contributo alimentare per Li\_\_\_\_\_ : fr. 1830.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1615.– mensili (arrotondati) Contributo alimentare per N\_\_\_\_\_ : fr. 1425.– : 7285.– x 6437.85 = fr. 1260.– mensili (arrotondati), assegni familiari non compresi. b) Dopo la maggiore età di

Lu \_\_\_\_\_, nel caso in cui questi abbia terminato la propria formazione Fino ai 12 anni di N \_\_\_\_\_ (30 dicembre 2016) Fabbisogni in denaro complessivi di Li \_\_\_\_\_, N \_\_\_\_\_ e Le \_\_\_\_\_: fr. 2075.- + fr. 1605.- + fr. 2105.- = fr. 5785.- mensili Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili Contributo alimentare per Li \_\_\_\_\_: fr. 2075.- mensili Contributo alimentare per N \_\_\_\_\_: fr. 1605.- mensili, assegni familiari non compresi. Dai 12 anni di N \_\_\_\_\_ fino ai 16 anni di Li \_\_\_\_\_ (8 aprile 2017) Fabbisogni in denaro complessivi di Li \_\_\_\_\_, N \_\_\_\_\_ e Le \_\_\_\_\_: fr. 2075.- + fr. 1930.- + fr. 2105.- = fr. 6110.- mensili Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili Contributo alimentare per Li \_\_\_\_\_: fr. 2075.- mensili Contributo alimentare per N \_\_\_\_\_: fr. 1930.- mensili, assegni familiari non compresi. Dai 16 anni fino alla maggiore età di Li \_\_\_\_\_, eventualmente in seguito Fabbisogni in denaro complessivi di Li \_\_\_\_\_, N \_\_\_\_\_ e Le \_\_\_\_\_: fr. 2025.- + fr. 1930.- + fr. 2105.- = fr. 6060.- mensili Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili Contributo alimentare per Li \_\_\_\_\_: fr. 2025.- mensili Contributo alimentare per N \_\_\_\_\_: fr. 1930.- mensili, assegni familiari non compresi. c) Dopo la maggiore età di Lu \_\_\_\_\_, nel caso in cui questi non abbia terminato la propria formazione Fino ai 12 anni di N \_\_\_\_\_ (30 dicembre 2016) Fabbisogni in denaro complessivi di Lu \_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_, N \_\_\_\_\_ e Le \_\_\_\_\_: fr. 1925.- + fr. 1830.- + fr. 1425.- + fr. 2105.- = fr. 7285.- mensili Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili Contributo alimentare per Lu \_\_\_\_\_: fr. 1925.- : 7285.- x 6437.85 = fr. 1700.- mensili (arrotondati) Contributo alimentare per Li \_\_\_\_\_: fr. 1830.- : 7285.- x 6437.85 = fr. 1615.- mensili (arrotondati) Contributo alimentare per N \_\_\_\_\_: fr. 1425.- : 7285.- x 6437.85 = fr. 1260.- mensili (arrotondati), assegni familiari non compresi. Dai 12 anni di N \_\_\_\_\_ fino ai 16 anni di Li \_\_\_\_\_ (8 aprile 2017) Fabbisogni in denaro complessivi di Lu \_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_, N \_\_\_\_\_ e Le \_\_\_\_\_: fr. 1925.- + fr. 1830.- + fr. 1740.- + fr. 2105.- = 7600.- mensili Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili Contributo alimentare per Lu \_\_\_\_\_: fr. 1925.- : 7600.- x 6437.85 = fr. 1630.- mensili (arrotondati) Contributo alimentare per Li \_\_\_\_\_: fr. 1830.- : 7600.- x 6437.85 = fr. 1550.- mensili (arrotondati) Contributo alimentare per N \_\_\_\_\_: fr. 1740.- : 7600.- x 6437.85 = fr. 1475.- mensili (arrotondati), assegni familiari non compresi. Dai 16 anni fino alla maggiore età di Li \_\_\_\_\_, eventualmente in seguito Fabbisogni in denaro complessivi di Lu \_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_, N \_\_\_\_\_ e Le \_\_\_\_\_: fr. 1925.- + 1780.- + fr. 1740.- + fr. 2105.- = fr. 7550.- mensili Disponibilità dell'attore: fr. 6437.85 mensili Contributo alimentare per Lu \_\_\_\_\_: fr. 1925.- : 7550.- x 6437.85 = fr. 1640.- mensili (arrotondati) Contributo alimentare per Li \_\_\_\_\_: fr. 1780.- : 7550.- x 6437.85 = fr. 1520.- mensili (arrotondati) Contributo alimentare per N \_\_\_\_\_: fr. 1740.- : 7550.- x 6437.85 = fr. 1485.- mensili (arrotondati), assegni familiari non compresi. Entro i citati limiti, su questo punto l'appello principale merita dunque accoglimento.

#### **E. 19**

Nell'appello incidentale l'attore chiede che l'adeguamento dei contributi alimentari all'indice nazionale dei prezzi al consumo disposta dal Pretore sia limitata alla misura in cui il suo reddito fruisca effettivamente del carovita. La richiesta è irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Nonostante infatti la convenuta avesse espressamente postulato con il memoriale di risposta del 12 agosto 2009 e con la "duplica" del 29 aprile 2010 l'adeguamento dei contributi alimentari all'indice nazionale dei prezzi al consumo, nella sua "replica" del 15 marzo 2010

l'attore ha ignorato la questione e nemmeno ha presentato un memoriale conclusivo. Nuova, la sua richiesta non può dunque essere vagliata per la prima volta in appello. III. Sul contributo di mantenimento per la moglie e la trattenuta di stipendio

#### **E. 20**

La convenuta chiede altresì che le sia assegnata a titolo di contributo alimentare “la differenza tra quanto assegnato ai figli e l'importo di fr. 6170.– mensili (...) fino al compimento dei 16 anni da parte di N\_\_\_\_\_”. La rivendicazione è senza oggetto nella misura in cui l'attore debba contribuire al mantenimento di quattro figli, ciò che non gli concede alcun margine disponibile e non lascia spazio al versamento di alcun altro contributo alimentare. Ma anche qualora AO 1 fosse sollevato dal mantenimento di Lu\_\_\_\_\_ dopo la maggiore età, la pretesa della convenuta vedrebbe il suo destino segnato, il Pretore avendola respinta perché la convenuta “con forze proprie è perfettamente in grado di coprire il proprio debito mantenimento” (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). Con tale motivazione l'interessata non tenta neppure di confrontarsi. Non fosse privo d'oggetto, di conseguenza, l'appello principale andrebbe dichiarato irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

#### **E. 21**

Da ultimo la convenuta chiede che la trattenuta di stipendio decisa dal Pretore a carico di AO 1 per l'ammontare di fr. 4690.– mensili nella sentenza del 1° febbraio 2008 a protezione dell'unione coniugale sia “confermata e adattata all'importo complessivo di fr. 6170.– mensili”. La richiesta, per altro sprovvista di ogni motivazione, è estranea al dispositivo della decisione impugnata, unico atto che può formare oggetto di appello. Già per tale ragione essa sfugge a ogni disamina. IV. Sull'assistenza giudiziaria davanti al Pretore

#### **E. 22**

Una decisione che rifiuti o revochi – totalmente o parzialmente – il gratuito patrocinio è impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC), a meno che intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente impugni anche il contenuto di quest'ultima, nel qual caso il rifiuto o la revoca del gratuito patrocinio può formare oggetto dello stesso rimedio esperibile contro la decisione finale (art. 110 CPC per analogia; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 13 ad art. 121 con richiami). In concreto non occorre dunque che la convenuta presentasse reclamo contro il dispositivo n. 12 della sentenza pretorile. Ciò non impedisce, ad ogni modo, di considerare quel reclamo come parte integrante dell'appello principale (I CCA, sentenza inc. 11.2012.15 del 4 luglio 2012, consid. 10). Ora, nella fattispecie il Pretore ha rifiutato alla convenuta il gratuito patrocinio con l'argomento che essa non aveva reso verosimile la propria condizione d'indigenza, che essa potrà contare sugli averi delle polizze di “terzo pilastro” ricevute per metà in liquidazione del regime matrimoniale e che – al pari del marito – essa deve sopportare le conseguenze di una condotta processuale improntata a “un'assoluta intransigenza e refrattarietà a qualsiasi accordo mediato” (sentenza impugnata, pag. 14 in fondo). La motivazione del primo giudice potrà fors'anche apparire opinabile, come lamenta la convenuta, ma nel risultato resiste alla critica. Si ricordi che nelle cause di stato una richiesta di assistenza giudiziaria andava preceduta, anche nel diritto ticinese cui soggiaceva il primo grado di giurisdizione (art. 404 cpv. 1 CPC), da un'istanza di provvigione ad litem (art. 15 cpv. 2 vLag). Già allora infatti vigeva il principio per cui i costi di una causa di divorzio sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 135 I 96 consid.

2.4.2.2 con rinvio a DTF 119 Ia 11 consid. 3a). In concreto AP 1 non pretende avere chiesto invano al marito lo stanziamento di una provvigione ad litem per la causa di divorzio, né sostiene che una richiesta a tal fine sarebbe apparsa già di primo acchito infruttuosa perché nei tre anni in cui è durato il processo AO 1 non avrebbe avuto la disponibilità finanziaria per fornirle, nemmeno a scaglioni, un sussidio sufficiente. In condizioni del genere non erano date le premesse per sollecitare il beneficio dell'assistenza giudiziaria dello Stato.

#### **E. 23**

Sia come sia, si volesse anche supporre che AO 1 non fosse in grado di elargire una provvigione all'appellante pendente causa, emerge dal ponderoso fascicolo processuale che la convenuta dispone di due proprie polizze assicurative presso la \_\_\_\_\_: la prima (\_\_\_\_\_) con un valore di riscatto che ammontava il 30 giugno 2010 a fr. 19 432.–, la seconda (n. \_\_\_\_\_) con un valore di riscatto, lo stesso giorno, di fr. 3526.60 (doc. 24). L'interessata non pretende che tali polizze più non esistano, né ha contestato l'affermazione del marito (allegata alla comunicazione 21 ottobre 2013 dell'attore a questa Camera, regolarmente notificata), secondo cui nel 2012 essa ha estinto la polizza \_\_\_\_\_ e fatto “confluire” l'importo in una nuova polizza \_\_\_\_\_, rimasta a garanzia del debito ipotecario fino alla vendita dell'abitazione coniugale. La convenuta eccepisce invero che lo scopo di tali polizze era quello di garantirle un capitale per la vecchiaia e che le stesse erano “bloccate” fino alla scadenza, ma ciò non significa che queste non possano essere riscattate – come essa aveva fatto alla fine del 2006 con altre due sue polizze (la n. \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_), sempre della \_\_\_\_\_ (doc. 24) – e che il valore di riscatto non possa essere usato per coprire le spese legali e processuali. Quanto al fatto che le medesime fossero state consegnate alla banca in garanzia del mutuo acceso sull'abitazione coniugale, la questione è ormai superata, la casa essendo stata venduta nel frattempo con un suo guadagno netto di almeno fr. 14 770.–, sebbene l'appellante abbia destinato oltre fr. 10 000.– a pagamenti da lei definiti “urgenti” (comunicazione 3 ottobre 2013 dell'appellante a questa Camera). In condizioni del genere la convenuta non ha reso verosimili le gravi ristrettezze – anche al momento della decisione e non solo all'introduzione della causa (RtiD I-2005 pag. 721 consid. 4a con rimando a DTF 108 V 269 consid. 4) – per far anticipare dallo Stato i costi del processo maturati in primo grado dopo la presentazione dell'istanza di assistenza giudiziaria del 12 maggio 2011, una retroattività del beneficio non entrando per altro in linea di conto (I CCA, inc. 10.2002.08 del 2 ottobre 2002, consid. 12). Senza trascurare che l'importo esposto nella nota professionale prodotta il 25 maggio 2012 a margine del “reclamo” del 7 maggio 2012 (fr. 6827.20) comprende l'onorario per il tempo profuso dal legale nella redazione del presente rimedio giuridico. In proposito l'appello è destinato pertanto, comunque sia, alla reiezione. V. Sulle spese processuali, le ripetibili e la richiesta di gratuito patrocinio in appello

#### **E. 24**

Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La moglie ottiene causa parzialmente vinta sulla liquidazione del regime dei beni (indennità per il diritto di abitazione), quantunque sostanzialmente per l'intervenuta vendita dell'abitazione coniugale, e sui contributi alimentari per i figli. Soccombe invece sulle altre richieste correlate alla liquidazione del regime matrimoniale: la pretesa reintegrazione di complessivi fr. 60 050.– negli acquisti di AO 1, la rivendicazione di fr. 6000.– a lei versati dall'Assicurazione Invalidità per i suoi figli A \_\_\_\_\_ e L \_\_\_\_\_ a complemento della rendita AI del loro padre \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_ (e che essa avrebbe girato

all'attore), l'opposizione al riparto dei diritti sgorganti dalla sua polizza di assicurazione sulla vita, oltre che al conguaglio del valore residuo della \_\_\_\_\_, e la contestazione delle spese per l'abitazione sostenute dall'attore nel gennaio del 2007. Tutto ponderato, si giustifica perciò che essa sopporti la metà degli oneri processuali, mentre l'altra metà va a carico di AO 1, compensate le ripetibili. L'appello incidentale di AO 1 va respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese relative vanno di conseguenza addebitate all'attore. Non si assegnano ripetibili, la controparte non essendosi espressa su tale impugnazione.

#### **E. 25**

L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente sul riparto degli oneri processuali di prima sede (due terzi a carico dell'attore, il resto a carico della convenuta) né sulle ripetibili, che può rimanere invariato. Anche secondo la vecchia procedura civile ticinese, del resto, nel diritto di famiglia il Pretore poteva prescindere per equità dal suddividere gli oneri processuali e le ripetibili in chiave strettamente aritmetica (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148 CPC ticinese).

#### **E. 26**

Circa la richiesta di gratuito patrocinio in appello, vale quanto si è addotto per il mancato ottenimento del beneficio dinanzi al Pretore. A maggior ragione dopo che le parti hanno realizzato l'abitazione coniugale, che dovrebbe avere consentito – per lo meno a AO 1 – di conseguire un certo introito. VI. Sui rimedi giuridici a livello federale

#### **E. 27**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 7. Il regime dei beni è liquidato come segue: – ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei beni in suo possesso; – l'attore è condannato a versare alla convenuta un conguaglio di fr. 6932.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza; – tutti i diritti inerenti alle polizze di “terzo pilastro” intestate a AO 1, valuta 27 aprile 2009, sono assegnati per un mezzo giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 alla convenuta; – tutti i diritti inerenti alle polizze di “terzo pilastro” intestate a AP 1, valuta 27 aprile 2009, sono assegnati per un mezzo giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 all'attore. 10. AO 1 è condannato a versare i seguenti contributi di mantenimento per i figli, anticipatamente entro il 5 di ogni mese: a) Dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza fino alla maggiore età di Lu\_\_\_\_\_ (28 febbraio 2016) fr. 1700.– mensili per Lu\_\_\_\_\_, fr. 1615.– mensili per Li\_\_\_\_\_ e fr. 1260.– mensili per N\_\_\_\_\_. b) Dopo la maggiore età di Lu\_\_\_\_\_, nel caso in cui questi abbia terminato la propria formazione – Fino ai 12 anni di N\_\_\_\_\_ (30 dicembre 2016): fr. 2075.– mensili per Li\_\_\_\_\_ e fr. 1605.– mensili per N\_\_\_\_\_. – Dai 12 anni di N\_\_\_\_\_ fino ai 16 anni di Li\_\_\_\_\_ (8 aprile 2017): fr. 2075.– mensili per Li\_\_\_\_\_ e fr. 1930.– mensili per N\_\_\_\_\_. – Dai 16 anni fino alla maggiore età di Li\_\_\_\_\_, eventualmente in seguito: fr. 2025.– mensili per Li\_\_\_\_\_ e fr. 1930.– mensili per N\_\_\_\_\_. c) Dopo la maggiore età di Lu\_\_\_\_\_, nel caso in cui questi non abbia terminato la propria formazione – Fino ai 12 anni di N\_\_\_\_\_ (30 dicembre 2016): fr. 1700.– mensili per Lu\_\_\_\_\_, fr. 1615.– mensili per Li\_\_\_\_\_ e fr. 1260.– mensili per N\_\_\_\_\_. – Dai 12 anni di

N\_\_\_\_\_ fino ai 16 anni di Li\_\_\_\_\_ (8 aprile 2017): fr. 1630.– mensili per Lu\_\_\_\_\_, fr. 1550.– mensili per Li\_\_\_\_\_ e fr. 1475.– mensili per N\_\_\_\_\_. – Dai 16 anni fino alla maggiore età di Li\_\_\_\_\_, eventualmente in seguito: fr. 1640.– mensili per Lu\_\_\_\_\_, fr. 1520.– mensili per Li\_\_\_\_\_ e fr. 1485.– mensili. per N\_\_\_\_\_. I contributi alimentari vanno adeguati all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2013 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello dell'aprile 2012 (116.1 punti). Gli assegni familiari spettano ai figli in aggiunta ai contributi di mantenimento. Per il resto l'appello principale è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata. II. Le spese dell'appello principale, di fr. 5000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III. La richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante principale in appello è respinta. IV. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello incidentale di AO 1 è respinto. V. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1. VI. Notificazione: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello II

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.